



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 23 luglio 2021

Se il maggior utile non transita per il conto economico precluso l'accertamento ai soci

Corte di Cassazione Ordinanza 19442 dell'8m luglio 2021.

Importante principio di diritto stabilito dalla Corte con l'Ordinanza in occhiello.

Nel caso di una società di capitali a ristretta base partecipativa, l'utile che non transita sul conto economico **si presume non sia stato distribuito ai soci** appare, di conseguenza, infondata la contestazione del fisco sul costo derivante dall'immobile della società, regolarmente registrata e fatturata, motivo per cui, nella specie, non opera la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio ai soci.

I giudici di vertice hanno osservato che l'avviso emesso nei confronti del socio si basava sulla presunzione che la s.r.l., società a ristretta base partecipativa (di cui il ricorrente possedeva una quota societaria del 15%), avesse realizzato utili non contabilizzati, distribuiti ai soci in relazione alle rispettive quote. Tale presunzione era stata una applicazione del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui ***nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati, viceversa, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti*** (cfr., Cass. sent. 22.04.2009, n. 9519; Cass. sent. 16.03. 2007, n. 6197).

Allo stesso tempo, la Suprema Corte ha rammentato che la menzionata giurisprudenza è altrettanto consolidata nell'affermare che ***tale presunzione di distribuzione degli utili ai soci opera, non solo quando sia accertata la ristretta base sociale, ma anche quando sia altresì validamente accertata, a carico della società, la sussistenza di ricavi contabilizzati o non contabilizzati***: è questo il presupposto per l'accertamento a carico dei soci in ordine ai relativi dividendi, ***a condizione, inoltre, che il***

reddito della società risulti accertato in maniera definitiva (cfr., Cass. sent. 10.01.2013, n.441; Cass. sent. 31.01.2011, n. 2214).

Era emerso, infatti, che la contestazione dell'Ufficio riguardava semplicemente il costo fiscalmente riconosciuto da attribuire all'immobile ceduto dalla società quale plusvalenza imponibile e dunque risultava confermata la tesi del ricorrente secondo cui il costo fiscalmente riconosciuto dell'immobile era pari al valore di bilancio così come rivalutato; rivalutazione di cui l'Agenzia delle Entrate non aveva tenuto conto.

